

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO.
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 82

Data 30.10.2020

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEI COSTI E DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO,
FOGNATURA E DEPURAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **TRENTA**, del mese di **OTTOBRE**, alle ore **11,00**, nella sala comunale, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone di:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1	FOTI Maria	Sindaco	X	
2	ROMEO Maria	Vice Sindaco	X	
3	ZACCURI Antonietta	Assessore	X	
4	FOTI Fiore	Assessore	X	
5	FOTI Giovanni	Assessore	X	

Presiede la seduta la dott.ssa Maria FOTI , nella qualità di Sindaco.

Partecipa il segretario comunale, dott.ssa Patrizia BOGNONI, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Sindaco, accertato il numero legale, invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato, premettendo che, sulla relativa proposta di deliberazione, da parte:

del Responsabile del Settore IV- LLPP e manutenzioni, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile del Settore III- Finanziario, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, per effetto dell'art. 1 comma 528 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) "le funzioni di regolazione e controllo dei

- servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal D.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”; l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
 - l’art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L’Agenzia ... [ora l’Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
 - l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa, tra gli altri, che essa:
 - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”(lettera f);
 - la comunicazione COM(2000) 477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono:
 - a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);
 - b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l’utilizzo stesso delle risorse idriche causa all’ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l’ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);
 - c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all’eccessiva estrazione di acque sotterranee);

Richiamato che:

- sul piano locale, l’Ente di Governo d’Ambito è stato individuato nell’Autorità Idrica della Calabria (AIC), istituita con la Legge Regionale n. 18 del 18 maggio 2017 - Disposizioni per l’organizzazione del servizio idrico integrato – che all’articolo 7 comma 1 lettera d) ricomprende tra le funzioni dell’assemblea dell’AIC la “determinazione della tariffa di base del servizio di cui all’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006, da sottoporre all’approvazione della competente autorità nazionale di regolazione del settore”
- per effetto del comma 5 dell’indicato articolo 154 del superiore decreto legislativo, il Comune, nella qualità di gestore, ancorché non conforme, è tenuto ad applicare la tariffa;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 20/12/2018 questo Ente ha approvato la nuova articolazione tariffaria del S.I.I.

Riassunto che con nota n. 445 del 20.04.2020 - avente ad oggetto "Aggiornamento tariffe Servizio Idrico Integrato: Deliberazione ARERA 580/2019/R/Ildr del 27.12.2019, recante: "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3", per gli anni 2020-2023. Circolare per l'adozione dello Schema regolatorio di convergenza - l'Autorità Idrica della Calabria ha, tra l'altro, esposto quanto di seguito:

- ❖ *Con la deliberazione n. 580/2019/R/ldr del 27.12 u.s. l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha definito la nuova metodologia per il calcolo dei corrispettivi, per il servizio idrico integrato, per il periodo regolatorio 2020 - 2023. La deliberazione richiamata, in particolare, ricomprende all'art. 31 dell'Allegato alla stessa, lo schema regolatorio di convergenza - alternativo agli schemi regolatori "classici" - che si applica "ai casi di soggetti caratterizzati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio, ai sensi della normativa vigente" (cfr. Calabria), ovvero alla fattispecie dei Comuni che gestiscono in economia diretta il servizio idrico integrato. Il dispositivo regolamentare deliberato dall'Autorità nazionale di Regolazione prevede, quindi e per la prima volta, una specifica forma di regolazione "semplificata", che consente l'attuazione, sebbene transitoriamente, della regolazione del servizio idrico integrato anche per quelle realtà (prevalentemente presenti al Sud, ma che permangono, ancorché in modo meno evidente, anche nel resto d'Italia) dove l'elevata frammentazione gestionale e soprattutto le ridottissime dimensioni dei gestori (in larga prevalenza gestioni in economia comunali) non hanno permesso l'avvio della regolazione stessa.*
- ❖ *L'adozione dello Schema di convergenza permetterebbe al Comune di accedere ad un aggiornamento tariffario che per l'anno 2020 si sostanzierebbe in un aumento del 7,5% rispetto a quanto applicato nell'anno 2019 (di cui il 5% per l'adozione dello schema di convergenza ed un ulteriore 2,5% per l'adesione al percorso di aggregazione verso il Gestore Unico d'ambito).*
- ❖ *Il Protocollo conterrà, inoltre, l'esplicita accettazione degli elementi di risoluzione dell'accesso allo schema di convergenza laddove non siano conseguiti gli obiettivi annuali assunti in base al Piano degli obblighi dell'Autorità Idrica, con i conseguenti effetti di penalizzazione per il Comune. Giova, altresì, ricordare che l'aggiornamento tariffario attraverso il ricorso allo Schema di convergenza rimane condizionato agli obblighi, vincolanti, da parte del gestore (Comune) di:*
 - *registrazione al portale ARERA e a quello della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);*
 - *applicazione in bolletta delle componenti perequative (UI) previste dalla regolazione e il relativo versamento alla CSEA;*
 - *iscrizione al sistema SGate (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) implementato da ANCI per ARERA al fine della gestione del bonus idrico per le famiglie in condizione di disagio economico e sociale;*
 - *adozione della Carta dei Servizi.*

Tanto riassunto, ad oggi, AIC non ha emanato l'anticipata circolare contemplata nella superiore nota con la quale *i Comuni verranno invitati, singolarmente, ad aderire allo Schema di convergenza, attraverso la sottoscrizione di uno specifico di Protocollo di impegni, allegato al medesimo invito.*

Dato atto che nelle more della definizione del richiamato procedimento, transitoriamente e salvo conguaglio, il valore della tariffa (VRG), quale entrata del corrente 2020, è rimesso con valore "teta" pari ad uno e, quindi, con quantificazione uguale all'anno 2019, al netto dell'applicazione dell'iva e delle addizionali previste da ARERA (UI-1, UI-2, UI-3 e UI4) confermando, per effetto, per l'anno 2020, il costo tariffario per l'utente quale corrispettivo fisso e variabile (a consumo) vigente per ciascuno dei tre segmenti (acquedotto, fognatura e depurazione) per come vigente sulla base della vigente regolazione comunale.

Dato atto, altresì, che:

- *l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n°56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;*
- *ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del TUEL, (D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267), compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione;*
- *l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i*

tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Richiamanto il D.M. dell'Interno del 30/09/2020 pubblicato nella GU Serie Generale n. 244 del 02/10/2020, con il quale è stato prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020;

Tenuto conto che, in base ai vincoli e alle prescrizioni sopra esposte, il valore del corrispettivo da tariffa (VRG) per il servizio idrico per il corrente anno 2020 è posto al pari dell'anno 2019.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati resi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lg.vo del 18 agosto 2000 n. 267, e qui integralmente trascritti.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

di confermare per l'anno 2020, nelle more della definizione del richiamato procedimento di cui alla nota dell'Autorità Idrica della Calabria n. 445 del 20.04.2020, transitoriamente e salvo conguaglio, il valore della tariffa (VRG) dell'anno 2019 al netto dell'applicazione dell'iva al 10% e delle addizionali previste da ARERA (UI-1,UI-2, UI-3 e UI4), confermando, altresì, il costo tariffario per l'utente quale corrispettivo fisso e variabile (a consumo) vigente per ciascuno dei tre segmenti (acquedotto, fognatura e depurazione) per come vigente sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 19.03.2019;

di inscrivere sul redogendo bilancio di previsione 2020 il gettito della tariffa del servizio idrico integrato, stimato in complessivi € 980.000, al lordo di IVA ed al netto delle addizionali (UI-1, UI-2, UI-3 e UI4),;

di provvedere altresì all'applicazione delle predette componenti tariffarie addizionali disposte dall'ARERA, il cui gettito versato dall'utenza dovrà essere incassato a partite di giro e riversato alla Cassa dell'Autorità secondo le modalità dalla Stessa stabilite;

di allegare la presente deliberazione del redigendo bilancio di previsione 2020/2022.

di dichiarare il presente atto con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott.ssa Maria FOTI

Il Segretario Comunale
dott.Patrizia BOGNONI

PARERI ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale di cui all'oggetto sopra specificato,
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa.

Il Responsabile del Settore IV – LLPP e manutenzioni
Arch. Salvatore CUZZUCOLI

=====

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale di cui all'oggetto sopra specificato,
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore III - Finanziario
Dott.Giuseppe CERAVOLO

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e comunicata, contestualmente, ai capigruppo consiliari.

Data

Il Responsabile

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data **30.10.2020**, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il =====, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni
